



Mefop

Bilateralità e best practice per la bilateralità: il ruolo di Mefop

Quali prospettive per la bilateralità non «tipizzata» e per i Fondi sanitari?

La definizione: art. 2, comma 1, lett. h del D.Lgs. 276/2003



Organismi «costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative », destinati a divenire le sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro, « attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; **ogni altra attività o funzione assegnata loro** »



Libertà della contrattazione collettiva

Bilateralità «tipizzata» in Italia



Mefop

Previdenza
complementare

Fondi pensione

In concorrenza con
altri soggetti

Sanità
integrativa

Fondi sanitari

In concorrenza con
altri soggetti

Formazione
continua

Fondi
interprofessionali

Altre istituzioni
bilaterali

Sostegno del
reddito

Fondi di sostegno
reddito presso Inps

Fondi di sostegno
reddito presso Inps

I livelli di tipizzazione «normativa»

- Cosa significa tipizzare?
- Innanzi tutto **definire normativamente genesi e obiettivi**: questa fase esiste con diverse modulazioni in tutti i segmenti. Ma spesso siamo di fronte a norme meramente «promozionali» e non invasive o norme che «delegano» la contrattazione collettiva
 - Cfr. bilateralità (cfr. accordi sulla governance; Accordo interconfederale 2016 ConfCommercio, CGIL, CISL, UIL....)
- **Qualificare/disciplinare**
 - Secondo il principio della **promozione**
 - In un'ottica di «**istituzionalizzazione**» e attraverso un sistema di «**delega di funzioni**»; dalle mere norme di incentivo alle POLITICHE DI SOSTEGNO
 - Cfr. la disciplina dei Fp e dei Fs; attraverso il riconoscimento del perseguimento di interessi che escono fuori dall'area dei bisogni «collettivi» per entrare a pieno titolo nell'area degli interessi generali

- Istituzionalizzare i fondi bilaterali riconoscendogli un ruolo in chiave di SUSSIDIARIETA' (art. 118 Cost) e non solo orientandoli ma «funzionalizzandoli»
- Limiti alla autonomia, sub. specie di autonomia collettiva ed individuale
- Invasioni normative importanti
- Nei principali casi di «istituzionalizzazione» gli enti bilaterali concorrono con altri strumenti in un regime di concorrenza, parziale o totale

IL LEGISLATORE RICONOSCE ALL'ISTITUTO IL PERSEGUIMENTO DI INTERESSI GENERALI

IN UN SIMILE CONTESTO L'AUTONOMIA ANCHE COLLETTIVA E' STRUMENTALE AD UN INTERESSE CHE NON E' PRIVATO, NE COLLETTIVO MA GENERALE E PUO' SUBIRE LIMITAZIONI

GIUSTIFICATO REGIME GIURIDICO CHIARO- POLITICHE DI SOSTEGNO FISCALE

Ne consegue

- Natura non retributiva delle contribuzioni e delle prestazioni (ma previdenziale e assistenziale?, cfr. Corte Cost. 393/00... e dibattito sul doppio contributo)
- Ma anche... tassatività delle prestazioni e limiti legislativi, *rectius* libertà funzionale della contrattazione collettiva
- Questo schema è vero anche per i Fondi sanitari?
 - Esistono limiti chiari
 - ...in più esistono norme chiare di natura previdenziale e fiscale

(QUESTO SCHEMA VACILLA SE RIFERITO ALLA BILATERALITA' NEL SUO INSIEME)

I due «temi»

- Natura degli istituti (oggi è più corretto riferirsi alla funzione? Il caso del welfare aziendale? Il caso dei contributi Ltc)
- Conseguenti norme applicabili e modelli applicabili

L'esperienza dei Fondi sanitari dei Fondi sanitari è una «palestra» per valutare i limiti e le opportunità dello sviluppo armonico della bilateralità.

Le operazioni che si stanno compiendo nell'ottica della «best practice» nel sistema della sanità integrativa potrebbero essere avviate anche nell'ambito della bilateralità.

Nuove funzioni alla bilateralità?



Mefop

- Questo è vieppiù importante per i Fondi tipizzati e per gli enti bilaterali in generale alla luce delle possibili deleghe legislative e delle importanti norme promozionali e di sostegno
- Si rinvia per esempio alla previsione di una contribuzione di non autosufficienza tra i benefits esenti da tassazione se versati all'ente bilaterale (comma 161 dell'art. 1 della legge 232/2016) ma anche al ruolo propulsivo che questi enti possono avere vs. altri fondi o enti (cfr. il caso EBITEMP).
- In prospettiva dunque potrà esserci una attribuzione di più funzioni alla bilateralità per erogazioni aventi natura di prestazione non retributiva. Ad oggi gli enti bilaterali sono «contenitori» di forme di tutela diverse – diverse le regole -

Quali rischi e opportunità?



- Rischio di «indeterminatezza delle funzioni e degli obiettivi»
- Rischio di sviluppo di forme «pirata»?
- Rischio di confusione di ruoli e funzioni?

La soluzione:

1. Lavorare sulla strutturazione di una governance adeguata degli enti quali associazioni senza scopo di lucro
2. Valorizzare i principi di democraticità e partecipazione già abbozzati in tanti sistemi limitrofi (cfr. ETS)
3. Completare il percorso virtuoso avviato in diverse sedi per lo sviluppo di buone pratiche di governo per la bilateralità

Sommario lavoro Fondi sanitari

Parte generale

- a) Gli obiettivi; l'interesse del beneficiario e le regole generali di condotta
- b) La struttura di governance – in parte - (identificazione delle responsabilità) ma soprattutto i meccanismi di governance
- c) Cultura dei controlli e della prevenzione dei rischi
- d) Accountability e professionalità
- e) Cultura di controllo e gestione dei conflitti di interesse. La rendicontazione e il bilancio
- f) La trasparenza in fase precontrattuale e in corso di contratto
- g) La promozione e la pubblicità

Parte speciale

- a) La politica della gestione. Sostenibilità dei sistemi e regole generali di rendicontazione e disclosure.
- b) Le politiche di convenzionamento e il ruolo e le responsabilità nei processi di affidamento a terzi delle attività. Livelli di servizio.
- c) La gestione del nomenclatore e le politiche di customer care
- d) Arricchimento dei servizi e sinergie commerciali

Tante opportunità



- Lavorare sulla governance dei fondi/enti, chiarendo in modo esplicito le scelte effettuate in materia di partecipazione/ influenza
- Lavorare sulla strutturazione di rapporti diretti tra Fondi e associati, senza nulla togliere al ruolo e alle funzioni delle parti istitutive e alla eterogeneità dei modelli
- Elevare il livello di trasparenza... e comunicazione
- Massimizzare il ruolo strategico di «regia del sistema del welfare integrato» che le parti istitutive possono svolgere ai diversi livelli.